



## RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Fascicolo Informativo

Contratto di assicurazione per la responsabilità ambientale per il carico  
e lo scarico di sostanze inquinanti

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**ITALIANA**  
assicurazioni  
GRUPPO REALE MUTUA

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

# **RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI**

## **NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

**“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.  
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)**

## A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. INFORMAZIONI

- a) **Società Italiana Assicurazioni S.p.A. società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua**
- b) **Sede Legale e Direzione Generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano - Italia**
- c) **Recapito telefonico: 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it) E-mail: [benvenutinitaliana@italiana.it](mailto:benvenutinitaliana@italiana.it)**
- d) **Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 convertito nella legge 17/04/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.**

### 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

**Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.**

## B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su [www.italiana.it](http://www.italiana.it) è **disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO:** salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

**AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'art. 7 delle Condizioni Contrattuali.**

### 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto **"R.C. Ambientale derivante da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi"** contiene garanzie assicurative volte a tenere indenne l'assicurato relativamente a:

- la Responsabilità Civile da Inquinamento, ossia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, aria e suolo (Art. 10);
- il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale (Art. 11). Relativamente al Ripristino del Danno Ambientale opera un sottolimito indicato nella scheda di polizza.

**AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'art. 17 "Esclusioni e delimitazioni del danno", nonché nei limiti di indennizzo riportate sulla scheda di polizza.**

**AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto nella scheda di polizza.**

**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

**I) Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:**

	A	B	C
Entità del danno	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di indennizzo	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**II) Esempi di applicazione del massimale di polizza:**

	A	B	C
Entità del danno	€ 250.000	€ 600.000	€ 1.500.000
Massimale di polizza	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Danno risarcibile a carico della Compagnia	€ 250.000	€ 600.000	€ 600.000
Danno a carico dell'Assicurato	€ 0	€ 0	€ 900.000

**4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ**

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

**AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'art. 1 delle Condizioni Contrattuali e gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

**5. AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento o diminuzione di rischio. Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 5).

In caso di diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, Italiana Assicurazioni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Esempio di aggravamento del rischio:** l'Azienda si assicura per il carico e scarico di rifiuti solidi urbani e successivamente estende la propria attività anche ai prodotti petroliferi.

**6. PREMI**

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata

nella scheda di polizza.

**Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.**

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari o circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

## **7. RIVALSE**

**AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato.**

**La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.**

## **8. DIRITTO DI RECESSO**

**Il prodotto RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI non prevede il diritto di recesso nel corso del Periodo di assicurazione.**

## **9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

**Il diritto al pagamento del premio o delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.**

**Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).**

**Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.**

## **10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

## **11. REGIME FISCALE**

**Per le garanzie di responsabilità civile verso terzi si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%.**

**Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.**

**Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.**

## **C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

**AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente debba provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell'evento ed osservando alcune prescrizioni come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.**

**I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all'art. 16 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", all'art. 20 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e all'art. 21 "Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.**

### **13. RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "**Benvenuti in Italiana**" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, **Numero Verde 800-101313** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, **e-mail: benvenutitaliana@italiana.it**.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet **www.ivass.it**, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

### **14. ARBITRATO**

**AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

## **GLOSSARIO**

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **BONIFICA**

Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

### **CONDIZIONI ORIGINARIE**

Le condizioni delle Risorse naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno ambientale.

.

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

**COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

**DANNO**

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali o distruzione o deterioramento di cose.

**DANNO AMBIENTALE**

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle Risorse naturali.

**FRANCHIGIA**

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**INDENNIZZO O RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**INQUINAMENTO**

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

**INTERVENTI DI BONIFICA**

Ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio.

**MASSIMALE**

La somma indicata nella scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per le garanzie prestate dalla presente polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

**MATRICI AMBIENTALI**

Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

**MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA**

Ogni intervento immediato o a breve termine effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.

**MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE**

L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

**PARTI**

Il Contraente e la Società.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

**RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

L'insieme dei seguenti interventi di riparazione del danno ambientale:

- RIPRISTINO PRIMARIO: qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse o i Servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;
- RIPRISTINO COMPLEMENTARE: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse naturali o dei Servizi naturali;
- RIPRISTINO COMPENSATIVO: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.

**RIPRISTINO POST BONIFICA**

Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

**RISORSE NATURALI**

Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, le acque superficiali, sotterranee e costiere nonché il suolo e sottosuolo.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SERVIZI NATURALI**

Le funzioni svolte da una Risorsa naturale a favore di altre Risorse naturali o della collettività.

**SINISTRO**

La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

**SOCIETA'**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

**SPESE**

Le spese effettivamente sostenute.

**Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.**

**Il rappresentante legale**

Andrea Bertalot



# **RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI**

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

**La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello RCG55214, contenente le Condizioni Contrattuali e la Nota Informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello RCG55213 riportante le somme assicurate.**

**Con la firma della scheda di polizza modello RCG55213 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello RCG55214.**

**Aggiornamento al 01/06/2013.**

DEFINIZIONI	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	»	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	»	6
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	»	8

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

### BONIFICA

Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

### CONDIZIONI ORIGINARIE

Le condizioni delle Risorse naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il danno ambientale.

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

### COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

### DANNO

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali o distruzione o deterioramento di cose.

### DANNO AMBIENTALE

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle Risorse naturali.

### FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

### INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### INQUINAMENTO

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

### INTERVENTI DI BONIFICA

Ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza,

Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio.

### MASSIMALE

La somma indicata nella scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per le garanzie prestate dalla presente polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

### MATRICI AMBIENTALI

Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

### MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

Ogni intervento immediato o a breve termine effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.

### MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

### PARTI

Il Contraente e la Società.

### PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

### POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi cor-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

sisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

**RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

L'insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno ambientale:

- **RIPRISTINO PRIMARIO:** qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse o i Servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;
- **RIPRISTINO COMPLEMENTARE:** qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse naturali o dei Servizi naturali;
- **RIPRISTINO COMPENSATIVO:** qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.

**RIPRISTINO POST BONIFICA**

Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e

definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

**RISORSE NATURALI**

Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, le acque superficiali, sotterranee e costiere nonché il suolo e sottosuolo.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SERVIZI NATURALI**

Le funzioni svolte da una Risorsa naturale a favore di altre Risorse naturali o della collettività.

**SINISTRO**

La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

**SOCIETA'**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

**SPESE**

Le spese effettivamente sostenute.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nel relativo allegato, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.**

### **ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI**

**L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).**

### **ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.**

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.**

**La Società ha inoltre la facoltà di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### **ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **ART. 8 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI**

### **ART. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività assicurata effettuata con gli automezzi elencati nell'allegato Mod. RCG55215, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento.

### **ART. 11 INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

La Società rimborserà altresì le Spese per:

- a) gli interventi di Bonifica;
- b) il ripristino del Danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di Inquinamento, **con un sottolimito indicato nella scheda di polizza.**

La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

### **ART. 12 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE**

**L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione o comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, per eventi verificatisi durante il periodo di assicurazione.**

**In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.**

### **ART. 13 SCOPERTO – FRANCHIGIA**

**Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto od una franchigia fissa ed assoluta per**

**sinistro come indicato nella scheda di polizza.**

### **ART. 14 LIMITI DI RISARCIMENTO**

**Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro.**

**In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per:**

- a) **più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento;**
- b) **più sinistri, che siano occorsi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.**

**Tale massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza indipendentemente dal numero di sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.**

### **ART. 15 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO**

**Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.**

### **ART. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.**

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## ART. 17 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI DEL DANNO

### I - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

#### 1. i danni o le spese:

- a) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta;
- b) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- c) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- f) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- g) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

2. le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

### II - DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

## ART. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea (compresa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea (compresa la Svizzera).

## ART. 19 ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei veicoli, dei dispositivi meccanici e delle eventuali attività accessorie esercitate, ispezioni per le quali **l'Assicurato è tenuto a consentire l'effettuazione ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

### **ART. 20 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

### **ART. 21 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) **la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;**
- b) **le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presenta-**

**ti per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;**

- c) **nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;**
- d) **i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;**
- e) **i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.**

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

**Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate.**

Mod. RCG55214

**ITALIANA**  
assicurazioni

Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)  
Capitale Sociale €40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851  
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

[www.italiana.it](http://www.italiana.it)

GRUPPO REALE MUTUA